

Codice Etico dell'Organismo di Mediazione THEMIS ADR

Titolo I – Principi generali e ambito di applicazione

Art. 1 – Natura e scopo del Codice etico

Il presente Codice etico definisce i principi e le regole di condotta che devono informare l'attività dell'Organismo, dei suoi mediatori, dei componenti degli organi interni, del personale di segreteria e di ogni collaboratore esterno che operi, a qualunque titolo, nell'ambito dei procedimenti di mediazione.

Scopo del Codice è:

- garantire l'integrità, l'imparzialità e la qualità del servizio di mediazione;
- prevenire conflitti di interessi e fenomeni corruttivi;
- promuovere la trasparenza e la fiducia degli utenti nella mediazione;
- assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle parti e dei loro difensori.

Art. 2 – Destinatari

Sono destinatari del Codice:

- il Responsabile dell'Organismo;
- i soci, amministratori, responsabili di sede o sezione;
- i mediatori iscritti negli elenchi dell'Organismo;
- il personale amministrativo e di segreteria;
- i consulenti e collaboratori esterni che intervengano nel procedimento di mediazione.

Titolo II – Principi etici fondamentali

Art. 3 – Legalità, imparzialità e indipendenza

Tutti i destinatari del Codice operano nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti interni, astenendosi da comportamenti che possano comprometterne o apparire idonei a comprometterne l'indipendenza o l'imparzialità.

Il mediatore, in particolare:

- deve essere e apparire indipendente rispetto alle parti e ai loro difensori;
- deve evitare di intrattenere rapporti personali, professionali o economici che possano creare dubbi di parzialità;
- deve rifiutare l'incarico o chiedere di essere sostituito quando sussistano situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

- non deve svolgere funzioni di consulente, difensore o arbitro tra le stesse parti sulla stessa controversia, né ricevere incarichi professionali dalle parti per due anni dalla conclusione della mediazione

Art. 4 – Riservatezza e protezione delle informazioni

I destinatari del Codice sono tenuti alla più rigorosa riservatezza in relazione a:

- dichiarazioni rese nel corso della mediazione;
- informazioni e documenti acquisiti;
- proposte formulate e ipotesi di accordo discusse.

È vietato utilizzare tali informazioni per fini estranei al procedimento o per trarne vantaggi personali o di terzi.

Art. 5 – Trasparenza e tracciabilità

L'Organismo assicura la trasparenza:

- nella determinazione delle indennità e delle spese;
- nella designazione dei mediatori e nella distribuzione degli incarichi;
- nella gestione dei dati statistici trasmessi al Ministero;
- nella pubblicazione sul proprio sito dei regolamenti, tabelle e principali informazioni sul funzionamento dell'Organismo.

Ogni operazione rilevante (iscrizione della domanda, nomina del mediatore, fissazione degli incontri, esito) è tracciata nei registri informatizzati.

Art. 6 – Integrità, anticorruzione e conflitti di interesse

È vietato, in ogni forma:

- promettere, offrire, richiedere o accettare denaro, regali o altre utilità per influenzare l'andamento o l'esito della mediazione;
- accordare o ricevere trattamenti di favore, diretti o indiretti, in violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento delle parti.

I destinatari del Codice:

- segnalano tempestivamente al Responsabile ogni situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale;
 - si astengono dal partecipare a decisioni o attività quando siano coinvolti interessi propri o di soggetti con cui intrattengono stretti legami personali o professionali.
-

Titolo III – Doveri specifici dei mediatori

Art. 7 – Competenza professionale e aggiornamento

Il mediatore è tenuto a:

- mantenere un livello adeguato di competenza giuridica e tecnica nella materia della mediazione;
- partecipare alle attività di formazione e aggiornamento previste dalla normativa e dall'Organismo;
- valutare responsabilmente l'accettazione dell'incarico in relazione alla propria competenza specifica.

Art. 8 – Condotta nel procedimento di mediazione

Nel corso del procedimento, il mediatore deve:

- trattare le parti e i loro difensori con rispetto, equidistanza e cortesia;
- evitare qualsiasi discriminazione fondata su origine, sesso, età, religione, orientamento politico o altre condizioni personali;
- favorire la partecipazione consapevole delle parti, assicurando che esse comprendano natura, effetti, costi e possibili esiti della mediazione;
- evitare pressioni indebite sulle parti affinché concludano l'accordo;
- svolgere il proprio ruolo con diligenza, indipendentemente dal valore e dalla natura della controversia;
- mantenere una condotta imparziale e indipendenti anche nei confronti degli avvocati che assistono le parti.

Art. 9 – Gestione della documentazione e degli atti

Il mediatore cura la corretta tenuta dei verbali e la trasmissione degli stessi alla segreteria, garantendo la precisione delle informazioni essenziali (data, presenti, oggetto, esito).

L'eventuale documentazione tecnica acquisita (es. consulenze) è utilizzata esclusivamente ai fini del procedimento di mediazione, fermo restando che, nei limiti previsti dagli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/2010, alcune consulenze tecniche possono essere prodotte in giudizio come argomenti di prova.

Titolo IV – Doveri della segreteria e degli organi dell'Organismo

Art. 10 – Segreteria e personale amministrativo

Il personale di segreteria:

- fornisce alle parti informazioni chiare e complete su modalità, tempi e costi della mediazione;
- assicura il corretto trattamento dei dati personali e il rispetto della riservatezza;

- cura l'iscrizione delle domande, la convocazione delle parti e la tenuta del registro degli affari;
- collabora all'invio trimestrale dei dati statistici al Ministero.

Art. 11 – Responsabile dell'Organismo

Il Responsabile:

- promuove la diffusione e l'osservanza del presente Codice;
- vigila sui comportamenti dei mediatori e del personale;
- adotta, ove necessario, misure correttive, anche disciplinari interne, in caso di violazioni del Codice o delle norme di legge;
- cura i rapporti con il Ministero della giustizia e con gli altri enti istituzionali competenti.

Titolo V – Violazioni del Codice e misure conseguenti

Art. 12 – Segnalazioni e istruttoria interna

Chiunque venga a conoscenza di possibili violazioni del presente Codice può segnalarle al Responsabile dell'Organismo, preferibilmente per iscritto, garantendo comunque la riservatezza del segnalante.

Il Responsabile valuta la fondatezza della segnalazione, acquisisce le informazioni necessarie e, se del caso, convoca l'interessato per audizione scritta o orale.

Art. 13 – Misure correttive e sanzioni interne

In caso di accertata violazione del Codice, il Responsabile può proporre o adottare, a seconda dei poteri conferiti dall'ente costitutore:

- richiamo verbale o scritto;
- sospensione dall'assegnazione di incarichi di mediazione;
- cancellazione dall'elenco dei mediatori dell'Organismo;
- segnalazione agli ordini professionali e/o al Ministero della giustizia, nei casi più gravi.

Le misure sono proporzionate alla gravità della violazione, alla recidiva e alle conseguenze arrecate alle parti e all'Organismo.

Titolo VI – Disposizioni finali

Art. 14 – Adozione, diffusione e aggiornamento del Codice etico

Il presente Codice è approvato dall'ente costitutore contestualmente al Regolamento dell'Organismo ed è allegato alla domanda di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione.

L'Organismo assicura ampia diffusione del Codice tramite pubblicazione sul sito internet e messa a disposizione presso le sedi operative.

Il Codice è periodicamente riesaminato e, se del caso, aggiornato per tenere conto dell'evoluzione normativa, delle indicazioni del Ministero e delle prassi applicative.